

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I civile, composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - ANDREA RICCUCCI | Presidente rel. |
| - EDOARDO MONTI | Consigliere |
| - EUGENIA DI FALCO | Consigliere |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. **312/2016** R.G.

Promossa da

INTERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l. domiciliata in cancelleria ex art. 82 r.d. n.37/1934 quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come da art.16 sexies d.l.179/12 e succ. mod. (Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883), rappresentata a difesa dall'avv. PIERFILIPPO DE MARCHIS di Roma pec: avvpiefiòlippodemarchis@legalmail.it come da procura a margine del ricorso

RECLAMANTE

Contro

FALLIMENTO DELLA INTERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l. rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D. dott. Paolo Masetti del 14 giugno 2016 (doc. n. 1), dall'avv. Mary Moramarco, C.F MRMMRY77E50G786A, PEC moramarco0805@cert.avvmatera.it, in virtù di procura speciale alle liti depositata unitamente al presente atto, la quale, in virtù dei poteri per essa conferiti, elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Laura Bartoli in Firenze, via Venezia n. 6.

RECLAMATO

E contro

BARBARA BIANCUCCI, CARLA SIGNORINI e ROBERTA CACCIALUPI

RECLAMATE CONTUMACI

E contro

Il P.G.

INTERVENUTO

avente per oggetto reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento e contestuale decreto di inammissibilità della proposta di c.p. ex artt.162 e 18 L.F.;



trattenuta in decisione all' udienza del 11/11/2016 sulle seguenti

conclusioni:

parte reclamante: revocare il fallimento e la pronuncia di inammissibilità della domanda di C.P. proposta dalla ITERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l. con rimessione degli atti al Tribunale fallimentare per la pronuncia di ammissione alla procedura di C.P. con ogni consequenziale pronuncia.

parte reclamata 1B: Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:

- a) rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, contestazione ed osservazione formulata da IPSB nel Reclamo perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto,
- b) confermare integralmente la sentenza n. 5/16 emessa in data 2 febbraio 2016 dal Tribunale di Arezzo, sezione Fallimentare, nel procedimento prefallimentare n. 5/2016 R.F.

P.G.: non ha concluso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 12/2/2016 la ITERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l. in persona del legale rappresentante SABATA BUCCI ha proposto reclamo, ex artt.162 comma 3 e 18 L.F., avverso la sentenza n.5/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 2/2/2016, con la quale è stato dichiarato il suo fallimento, previa contestuale declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo "in bianco" dalla medesima proposta in data 21/1/2016, cui seguiva memoria esplicativa in data 25/1/2016, ovvero depositata dopo l'udienza di comparizione dei creditori istanti in data 20/1/2016 cui il debitore non aveva ritenuto di partecipare nonostante rituale avviso.

IL Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di cp ex art.161 comma 6 in quanto proposta subito dopo l'assunzione in riserva delle istanze di fallimento ed all'evidente unico scopo di procrastinare la relativa pronuncia, con abuso del diritto relativo; non senza considerare che la domanda di concordato, in quanto proposta dopo la riserva sulle istanze di fallimento, doveva ritenersi estranea a tale procedura già pervenuta a conclusione.

A sostegno del reclamo il fallito ha dedotto i seguenti motivi:

- a) nullità della declaratoria di inammissibilità per mancata audizione del creditore istante il concordato ex art.162 comma 2 l.f., come introdotto a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma che non lo prevedeva.



b) L'assenza di elementi di abuso del diritto che non può ascriversi alla mera presentazione dell'istanza dopo la chiusura dell'udienza, ma semmai a violazione degli adempimenti previsti ex lege a seguito del deposito dell'istanza e considerato che le procedure sono tra loro compatibili.

3. Si costituiva altresì il FALLIMENTO DELLA INTERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l. in persona del curatore, regolarmente autorizzato dal G.D., il quale chiedeva conferma della sentenza reclamata affermando la evidente correttezza della sentenza e l'oggettiva ricorrenza di un abuso del concordato, mai prospettato prima della chiusura dell'udienza di audizione del debitore;

e comunque significando che il ricorso non aveva allegato l'elenco nominativo dei creditori e dunque era anche per ciò solo inammissibile.

In relazione all'omessa audizione del debitore deduce poi che "il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità (...), di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio (...), trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio" (in questo senso, Cass. Civile, SS.UU., 22 marzo 2010, n. 6826)".

3.1. I creditori istanti sono rimasti contumaci nonostante rituale notifica del reclamo presso il loro legale.

4. All'udienza odierna sono comparse le parti ed in esito alla discussione il Collegio si riservava la decisione.

5.1. Appare dirimente nella fattispecie la circostanza che, come pure peraltro rileva il Tribunale nella sentenza reclamata, la domanda di concordato è stata depositata dopo che, esaurita l'istruttoria prefallimentare, la causa era stata trattenuta dal giudice delegato per il Collegio per la decisione: la proposizione della domanda in quel momento rende infatti inammissibile la proposta di concordato atteso che nessuna ulteriore attività è processualmente ammissibile dopo il provvedimento del giudice delegato che riserva al Collegio ogni decisione sull'istanza di fallimento.

Condivide la Corte l'insegnamento reso al riguardo dalla corte di Cassazione, la quale ha affermato "La domanda di concordato preventivo proposta dopo la decisione sull'istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è inammissibile, atteso che il momento della pronuncia di quest'ultima va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la conseguente pubblicazione (da cui decorrono gli effetti della sentenza) non incidono sulla sua sostanza, né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla fase istruttoria a seguito della



tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17156 del 17/08/2016, Rv. 641030).

Precisa al riguardo il giudice di legittimità che “La domanda, la cui presentazione doveva ritenersi preclusa già dopo l'udienza di chiusura dell'istruttoria (che, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., segna il limite temporale oltre il quale le parti non possono più effettuare nuove domande od allegazioni), non poteva, a maggior ragione, essere tenuta in considerazione dopo l'assunzione della decisione, sicché il tribunale avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità sotto tale, dirimente, profilo.”.

Seppure dunque la proposta è stata depositata prima della definitiva delibera della sentenza, resa il 28/1/2016, essa non era comunque più ammissibile una volta che la causa era stata tenuta in decisione il 20/1/2016.

Non si pone pertanto una questione di coesistenza tra le due procedure, attesa l'avvenuta assunzione in decisione dell'istanza di fallimento prima della proposizione della domanda di concordato.

Né, stante quanto precede, era necessario sentire il debitore sulla domanda di concordato tardivamente proposta, atteso che ex art.162 comma 2 l'audizione del debitore presuppone la tempestività e liceità della medesima e ha ad oggetto l'esame di ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della proposta di cui agli artt.160 e 161, estranei alle ipotesi suddette.

5.2. In secondo luogo non vi sono elementi seri per contraddire l'affermata natura abusiva della suddetta domanda.

Come correttamente rileva il giudice reclamato e non contesta la reclamante, la debitrice, nonostante rituale avviso, neppure comparve all'udienza prefallimentare e solo dopo di questa, addirittura nel pomeriggio dello stesso giorno (come risulta dalla delibera resa alle ore 18) - dimostrando dunque implicitamente di avere avuto conoscenza degli esiti dell'udienza e di averla disertata al solo scopo di preconstituersi un formale avallo alla domanda di concordato, quasi ignorasse l'esito della procedura fallimentare - deliberò di proporre domanda di concordato e lo propose il giorno immediatamente successivo nelle forme di quello “in bianco” e pure senza allegazione dell'elenco dei creditori: il che dimostra, oltre ad una ulteriore ragione di inammissibilità per mancanza dei requisiti formali del ricorso, la sua finalità meramente dilatoria e strumentale, si da integrare l'ipotesi di abuso del diritto. Né parte reclamante ha indicato alcun elemento che possa contraddire tale evidente finalità dilatoria, limitandosi a dedurre tautologicamente di avere



diritto a proporre domanda di concordato senza dare alcuna spiegazione della sua condotta e dei tempi di essa.

La medesima ordinanza appena citata pure afferma “Va aggiunto, in ogni caso, che la motivazione che sorregge l'accertamento della corte del merito in ordine alla natura meramente dilatoria della domanda non risulta scalfita dalle generiche censure illustrate dalla ricorrente nel quinto motivo e che tanto basterebbe a fondare la declaratoria di rigetto del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 9935/015, laddove precisa che è inammissibile una domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento).”

6. Al rigetto del reclamo consegue la liquidazione delle spese del fallimento.

Non si impone invece pronuncia sulle spese a favore del fallimento che già è autorizzato a porre le spese sopportate per resistere al reclamo a carico del patrimonio del fallito.

Nessuna pronuncia occorre sulle spese dei contumaci vittoriosi, che non ne hanno avute.

La causa è di valore indeterminabile¹.

P.Q.M.

Respinge

Il reclamo avverso la sentenza n.5/2016 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 2/2/2016, con la quale è stato dichiarato il fallimento della INTERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l.;

dichiara

INTERNATIONAL PROMOTION SERVICE - BUCCI s.r.l. tenuta a pagare le spese legali del fallimento, che liquida in €.2.000,00= per la fase di studio, €.1.400,00= per la fase introduttiva ed €.1.500,00= per la fase decisoria solo orale, oltre il 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP ed IVA di legge.

Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 11/11/2016.

Il Presidente estensore

Andrea Riccucci

¹ Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto. (Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, Rv. 624849)

